



**Legge 20 dicembre 1884
LEGGE SUL PATROCINIO GRATUITO**

**TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 1 luglio 2015
n.102**

(aggiornato 1 luglio 2015)

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO

- [Legge 20 dicembre 1884](#)
- [Legge 25 luglio 2003 n.99](#)
- [Decreto 1 dicembre 2003 n.157](#)
- [Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125](#)
- [Decreto Delegato 12 marzo 2014 n.32](#)
- [Legge 1 luglio 2015 n.102](#)



Legge 20 dicembre 1884
LEGGE SUL PATROCINIO GRATUITO

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 1 luglio 2015
n.102
(aggiornato al 18 ottobre 2016)

1. - E' accordato il patrocinio gratuito:

1°) agli stranieri poveri a' termini dell'art. 5 della convenzione di buon vicinato col Regno d'Italia del 27 marzo 1872;

2°) ai sammarinesi a senso degli articoli seguenti.

2. - Per ottenere il patrocinio gratuito, l'istante deve provare lo stato di povertà ed il suo buon diritto nella controversia per cui dimanda l'assistenza giudiziaria.

3. -Lo stato di povertà è valutato dal Comitato di Gestione e Valutazione istituito ai sensi del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125 in base ai parametri definiti agli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 12 marzo 2014 n. 32. Il buon diritto, ossia la presumibile fondatezza della pretesa che si intende fare valere, è riconosciuto dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.¹

4. -L'istanza volta all'ottenimento del patrocinio gratuito corredata dalla valutazione positiva del Comitato di Gestione e Valutazione è firmata dall'Avvocato d'ufficio ed è diretta alla Reggenza.²

5. - La Reggenza nomina un relatore, scelto tra gli avvocati iscritti in apposito elenco predisposto annualmente dall'Ordine degli Avvocati. Il relatore, presa cognizione della causa e riconosciuta la presumibile fondatezza della pretesa dell'istante, è tenuto innanzitutto a tentare un componimento. Qualora la conciliazione non riesca, il relatore, nella prima riunione del Commissione Nazionale delle Libere Professioni, fa la relazione della causa, dopodiché la Commissione Nazionale delle Libere Professioni emette la decisione sulla ammissione ed individua nell'ambito dell'elenco di cui al primo periodo, l'avvocato cui affidare il patrocinio della causa secondo i criteri determinati con delibera dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.³

¹ **Testo originario (Legge 20 dicembre 1884):**

Lo stato di povertà si deve documentare col mezzo di un atto di notorietà assunto dall'ufficiale dello Stato Civile. Il buon diritto, ossia la probabile vittoria della causa, dev'essere riconosciuta dal Congresso Legale.

Modifiche legislative:

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 13, comma 1:

1. L'articolo 3 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo stato di povertà è valutato dal Comitato di Gestione e Valutazione istituito ai sensi del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125 in base ai parametri definiti agli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 12 marzo 2014 n. 32. Il buon diritto, ossia la presumibile fondatezza della pretesa che si intende fare valere, è riconosciuto dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni."

² **Testo originario (Legge 20 dicembre 1884):**

Il ricorso munito dei documenti sarà firmato da un procuratore legale e diretto alla Reggenza.

Modifiche legislative:

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 13, comma 2:

2. L'articolo 4 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'istanza volta all'ottenimento del patrocinio gratuito corredata dalla valutazione positiva del Comitato di Gestione e Valutazione è firmata dall'Avvocato d'ufficio ed è diretta alla Reggenza."

³ **Testo originario (Legge 20 dicembre 1884):**

La Reggenza nominerà un relatore, il quale, presa cognizione della causa, è tenuto innanzi tutto a tentare un componimento.

Qualora la conciliazione non riesca, il relatore nella prima adunanza dei legali, farà la relazione della causa.

La Reggenza, chiusa la discussione, porrà a voti la dimanda.

La deliberazione sarà presa in segreto coll'intervento dei soli votanti, e a maggioranza di voti.



6. - [ABROGATO]⁴

7. - L'istanza per il patrocinio gratuito dal giorno della sua presentazione sospende la decorrenza dei termini prescrizionali e processuali fino alla delibera della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, positiva o negativa che sia, in ordine alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.⁵

8. - L'ammesso al patrocinio gratuito godrà del beneficio anche in secondo grado di giurisdizione se l'altra parte interpone l'appello.

9. - Nel caso egli si renda appellante, deve ottenere una nuova ammissione nel modo espresso negli Art. 2, 3 e 4.

In tal caso la Commissione Nazionale delle Libere Professioni deve deliberare dopo aver ponderato specialmente i motivi della sentenza di primo grado ed i motivi dell'atto di appello.⁶

10. - Gli avvocati, i procuratori, i periti e qualunque altro esercente una professione liberale, debbono prestar gratuitamente l'opera loro alle persone ammesse al gratuito patrocinio.

In caso di rifiuto incorrono nella sanzione di Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00).⁷

Modifiche legislative:

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 13, comma 3:

3. L'articolo 5 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:

"La Reggenza nomina un relatore, scelto tra gli avvocati iscritti in apposito elenco predisposto annualmente dall'Ordine degli Avvocati. Il relatore, presa cognizione della causa e riconosciuta la presumibile fondatezza della pretesa dell'istante, è tenuto innanzitutto a tentare un componimento. Qualora la conciliazione non riesca, il relatore, nella prima riunione del Commissione Nazionale delle Libere Professioni, fa la relazione della causa, dopodiché la Commissione Nazionale delle Libere Professioni emette la decisione sulla ammissione ed individua nell'ambito dell'elenco di cui al primo periodo, l'avvocato cui affidare il patrocinio della causa secondo i criteri determinati con delibera dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati."

⁴ Testo originario (Legge 20 dicembre 1884):

Il procuratore che ha firmato il ricorso, e le autorità giudiziarie non hanno voto deliberativo.

Modifiche legislative:

Legge 1 luglio 2015 n. 102, Articolo 13, comma 4:

4. L'articolo 6 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato.

⁵ Testo originario (Legge 20 dicembre 1884):

L'istanza per il patrocinio gratuito dal giorno della sua presentazione sospende la decorrenza dei termini per ogni effetto di legge, purchè debitamente registrata.

Modifiche legislative:

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 13, comma 5:

5. L'articolo 7 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:

"L'istanza per il patrocinio gratuito dal giorno della sua presentazione sospende la decorrenza dei termini prescrizionali e processuali fino alla delibera della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, positiva o negativa che sia, in ordine alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio."

⁶ Testo originario (Legge 20 dicembre 1884):

Nel caso egli si renda appellante, deve ottenere una nuova ammissione nel modo espresso negli Art. 2, 3 e 4.

Il Congresso Legale in tal caso deve deliberare dopo aver ponderato specialmente i motivi della sentenza di primo grado ed i motivi dell'atto di appello.

Modifiche legislative:

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 13, comma 6:

6. L'articolo 9, secondo comma della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:

"In tal caso la Commissione Nazionale delle Libere Professioni deve deliberare dopo aver ponderato specialmente i motivi della sentenza di primo grado ed i motivi dell'atto di appello."

⁷ Testo originario (Legge 20 dicembre 1884):

Gli avvocati, i procuratori, i periti e qualunque altro esercente una professione liberale, debbono prestar gratuitamente l'opera loro alle persone ammesse al gratuito patrocinio.

In caso di rifiuto incorreranno nella multa di lire 100.



11. - La parte ammessa al patrocinio gratuito è esente dal pagamento dell'imposta giudiziale e di tutte le ulteriori imposte di bollo e di registro su atti da utilizzarsi ai fini di giudizio.⁸

12. - [ABROGATO]⁹

13. - Gli onorari, le competenze e i diritti saranno repetibili soltanto dal soccombente non assistito gratuitamente.

14. - Qualora la sentenza ordini in tutto o in parte la compensazione delle spese, queste saranno prelevate in tutto o in parte da ciò che il giudicato attribuisce a chi ha fruito del beneficio dei poveri.

Modifiche legislative:

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 13, comma 7:

7. L'articolo 10, secondo comma della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:

"In caso di rifiuto incorrono nella sanzione di Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00).".

⁸ **Testo originario (Legge 20 dicembre 1884):**

Le competenze dovute alla cancelleria e ai cursori, i diritti di bollo e registro saranno notati a debito.

Modifiche legislative:

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 13, comma 8:

8. L'articolo 11 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato e sostituito dal seguente:

"La parte ammessa al patrocinio gratuito è esente dal pagamento dell'imposta giudiziale e di tutte le ulteriori imposte di bollo e di registro su atti da utilizzarsi ai fini di giudizio.".

⁹ **Testo originario (Legge 20 dicembre 1884):**

Per la parte ammessa al patrocinio formato un fascicolo in carta libera eguale alla carta bollata nella dimensione e nel numero delle linee.

E' vietato alla controparte di fare qualsiasi atto o comparsa nel fascicolo relativo al patrocinato gratuitamente.

Modifiche legislative:

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 13, comma 9:

9. L'articolo 12 della Legge 20 dicembre 1884 e successive modifiche è abrogato.



ALTRE NORME

LEGGE 25 luglio 2003 n.99

DISPOSIZIONI FISCALI SUGLI ATTI GIUDIZIARI, ADEGUAMENTO ALL'EURO E RIVALUTAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, ISCRIZIONE, TRASCRIZIONE E DI BOLLO

Art. 2

(Pagamento dell'imposta)

Il pagamento della imposta è effettuato mediante versamento presso l'Ufficio del Registro ovvero, in favore dello stesso Ufficio, su apposito conto acceso presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

L'avvenuto pagamento della imposta è provato dalla quietanza rilasciata dall'Ufficio del Registro, ovvero dalla quietanza comprovante l'avvenuto versamento sul conto bancario di cui al comma che precede.

La quietanza deve essere depositata in Cancelleria unitamente all'atto di citazione, all'istanza, ricorso o querela più in generale, all'atto introduttivo del giudizio o della procedura, da chi assuma la veste di attore o comunque di parte attiva nell'avvio dell'iter procedurale.

L'imposta giudiziale non è dovuta:

- a) nelle cause di lavoro;
- [b) nelle cause avanti il Giudice Conciliatore]¹⁰;
- c) nelle cause in cui sono parti processuali l'Ecc.ma Camera e gli altri Enti pubblici;
- d) nelle cause, diverse dalle separazioni e cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla lettera "l" dell'art. 1, vertenti esclusivamente in materia di assegni di mantenimento in favore dei figli, affidamento degli stessi e più in generale di diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli;
- e) nei procedimenti aventi ad oggetto le adozioni o gli affidamenti temporanei dei minori, nonché nei provvedimenti di tutela e curatela;
- f) da chi si costituisce parte civile nei processi penali;
- g) da chi sia ammesso al gratuito patrocinio ai sensi di quanto previsto dalla Legge 20 dicembre 1884.¹¹

¹⁰ **Abrogazione implicita (Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, Articolo 10, primo comma):**

Il ruolo del Giudice Amministrativo di 1° Grado e quello del Giudice Conciliatore sono eliminati. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le funzioni attribuite dalle norme e disposizioni vigenti, di qualunque natura, a tali giudici sono trasferite al Commissario della Legge.

¹¹ **Testo originario (Legge n.99/2003):**

Il pagamento delle imposte è effettuato mediante versamento presso l'Ufficio del Registro ovvero, in favore dello stesso Ufficio, su apposito conto acceso presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

L'avvenuto pagamento delle imposte è provato dalla quietanza rilasciata dall'Ufficio del Registro ovvero dalla quietanza comprovante l'avvenuto versamento sul conto bancario di cui al comma che precede.

La quietanza deve essere depositata in Cancelleria come segue:

- a) unitamente all'atto di citazione, all'istanza, ricorso o querela o, più in generale, all'atto introduttivo del giudizio o della procedura, per chi assuma la veste di attore o comunque di parte attiva nell'avvio dell'iter procedurale;
- b) unitamente alla comparsa di risposta o comunque alla prima comparsa o memoria, per chi assuma la veste di convenuto, di chiamato o di intervenuto in causa.

L'imposta, in sede contenziosa, è dovuta da ciascun attore, da ciascun convenuto, da ciascun intervenuto in causa e da ciascun creditore che abbia richiesto l'apertura di una procedura concorsuale o vi abbia insinuato i propri crediti.

L'imposta è dovuta una sola volta, indipendentemente dal numero degli istanti, in ogni procedura di volontaria giurisdizione, purché si tratti di un'unica istanza comune a tutti gli istanti.

L'imposta non è dovuta:



-
- a) dal debitore nei cui confronti sia stata aperta una procedura concorsuale;
 - b) dall'imputato contro il quale sia stata avanzata costituzione di parte civile in un processo penale;
 - c) da chi sia stato ammesso al gratuito patrocinio ai sensi di quanto previsto dalla Legge 20 dicembre 1884;
 - d) da chi avanzi una domanda riconvenzionale o da chi la subisca, purché sia già costituito in causa ed abbia provveduto al pagamento dell'imposta;
 - e) dall'Ecc.ma Camera, dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, dagli Enti Pubblici e dalle Aziende Autonome di Stato.

Modifiche legislative:

Decreto 1 dicembre 2003 n.157, Articolo 1:

Il Capo I della Legge 25 luglio 2003 n. 99 è sostituito dal seguente:

"CAPO I

DISPOSIZIONI FISCALI SUGLI ATTI GIUDIZIALI

Art. 1 OMISSIS

Art. 2

(Pagamento dell'imposta)

Il pagamento della imposta è effettuato mediante versamento presso l'Ufficio del Registro ovvero, in favore dello stesso Ufficio, su apposito conto acceso presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

L'avvenuto pagamento della imposta è provato dalla quietanza rilasciata dall'Ufficio del Registro, ovvero dalla quietanza comprovante l'avvenuto versamento sul conto bancario di cui al comma che precede.

La quietanza deve essere depositata in Cancelleria unitamente all'atto di citazione, all'istanza, ricorso o querela più in generale, all'atto introduttivo del giudizio o della procedura, da chi assuma la veste di attore o comunque di parte attiva nell'avvio dell'iter procedurale.

L'imposta giudiziale non è dovuta:

- a) nelle cause di lavoro;
- b) nelle cause avanti il Giudice Conciliatore;
- c) nelle cause in cui sono parti processuali l'Ecc.ma Camera e gli altri Enti pubblici;
- d) nelle cause, diverse dalle separazioni e cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla lettera "l" dell'art. 1, vertenti esclusivamente in materia di assegni di mantenimento in favore dei figli, affidamento degli stessi e più in generale di diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli;
- e) nei procedimenti aventi ad oggetto le adozioni o gli affidamenti temporanei dei minori, nonché nei provvedimenti di tutela e curatela;
- f) da chi si costituisce parte civile nei processi penali;
- g) da chi sia ammesso al gratuito patrocinio ai sensi di quanto previsto dalla Legge 20 dicembre 1884.

Art. 3 OMISSIS

Art. 4 OMISSIS

Art. 5 OMISSIS

Art. 6 OMISSIS

Art. 7 OMISSIS

Art. 8 OMISSIS."